

Impresa capogruppo raggiunta da informativa interdittiva

Data di pubblicazione: 23 marzo 2016

TAR LAZIO - ROMA – sentenza 22 marzo 2016* (sulla possibilità o meno di procedere alla sostituzione dell'impresa capogruppo di una r.t.i. nel caso in cui detta impresa sia stata raggiunta da una informativa antimafia interdittiva prima della stipula del contratto di appalto).

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I TER – sentenza 22 marzo 2016 n. 3487 - Pres. Panzironi, Est. Proietti - National Cleannes Srl, Soc Universal Service - Azienda di Servizi Srl (Avv.ti Tafuri e Greco) c. Regione Lazio (Avv. Fusco) e Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi (Avv.ti Clarizia, Perretini e Pagliarulo) e Soc. Colocoop Scarl (n.c.) – (respinge).

1. Contratti della P.A. – Gara – Raggruppamento temporaneo d'impresе – Esclusione – Perché la impresa capogruppo e mandataria è stata raggiunta da una informativa antimafia interdittiva – Legittimità – Sostituzione della capogruppo – Impossibilità.

2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – In favore di un raggruppamento temporaneo d'impresе – Rifiuto della Stazione appaltante – Perché la impresa capogruppo e mandataria è stata raggiunta da una informativa antimafia interdittiva – Omissione dell'avviso di inizio del procedimento – Legittimità, trattandosi di procedimento in materia antimafia caratterizzato da ragioni di urgenza.

1. E' legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante, dopo essere venuta a conoscenza di una informativa antimafia interdittiva riguardante la impresa capogruppo e mandataria di una r.t.i. partecipante, ha escluso la r.t.i. stessa dalla gara e si è rifiutata di pronunciare l'aggiudicazione della gara in favore della stessa, atteso che, nel caso di informativa antimafia interdittiva riguardante la impresa capogruppo e mandataria non è possibile applicare l'articolo 37, comma 18, del [D.Lgs. 163/2006](#) (che consente la sostituzione delle imprese mandanti), il quale si riferisce alle ipotesi in cui gli impedimenti siano intervenuti dopo la stipulazione del contratto, prevedendo che "la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico ... purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire". Né è applicabile a tale ipotesi l'art. 37, comma 19, del [D.Lgs. n. 163 del 2006](#) (che contempla il caso dell'incapacità della componente del raggruppamento intervenuta prima della stipula del contratto), atteso che tale norma prevede solo la c.d. "sterilizzazione" della mandante (e non della mandataria), e cioè la possibilità di esclusione o sostituzione in caso fattispecie interdittiva (quando si ripristini l'affidabilità del soggetto affidatario) di una delle imprese mandanti (1).

2. Non sussiste la violazione dell'art.7 della [legge 241/90](#) per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione per effetto dell'emissione di una informativa prefettizia antimafia, trattandosi di procedimenti in materia di tutela antimafia, intrinsecamente caratterizzati, come tali, da riservatezza ed urgenza (2).

(1) Ha rilevato la sentenza in rassegna che, nel caso di specie si era realizzata una ipotesi diversa da quella contemplata all'art 37, comma 18, del [D.Lgs. 163/2006](#), considerato che la estromissione dal r.t.i. era avvenuta quando l'amministrazione non solo non aveva ancora stipulato alcun contratto con il r.t.i. in questione, ma neppure aveva adottato alcun provvedimento di aggiudicazione nei confronti del r.t.i. medesimo.

La richiamata normativa non consente interpretazioni estensive, trattandosi di una disciplina prevista in deroga al generale divieto di modifiche nella composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Infatti, "Le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del [d.lgs. n. 163/2006](#) rivestono natura senza dubbio eccezionale e derogatoria rispetto al divieto di variazioni soggettive delle riunioni di imprese in gara, sancito dal precedente comma 9 ("è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta"), e non ammettono, quindi, alcuna applicazione al di fuori dei casi e dei limiti ivi consentiti, in conformità al dettato dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., a tenore del quale le norme "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". (Tar Campania, Napoli, sentenza 371/ 2013).

Comunque, la sostituzione della capogruppo e mandataria risulta preclusa dalla normativa antimafia, la quale disciplina l'ipotesi dell'incapacità della componente del raggruppamento intervenuta prima della stipula del contratto, non essendo consentito instaurare o proseguire rapporti contrattuali con un operatore economico destinatario di una informativa prefettizia (nel caso di specie, riguardante la mandataria).

L'ipotesi contemplata riguarda soltanto la c.d. "sterilizzazione" della mandante (e non della mandataria). Solo per la mandante è prevista la possibilità di esclusione o sostituzione in caso fattispecie interdittiva (quando si ripristini l'affidabilità del soggetto affidatario), così come indicato dall'art. 37, comma 19, del [D.Lgs. n. 163 del 2006](#).

Di conseguenza, nella misura in cui colpisce la mandataria, il divieto si ripercuote sull'intero raggruppamento atteso che si "persegue un'esigenza di tutela dell'ordine pubblico secondo una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, rispetto alla quale l'articolo 12 si pone quale eccezione insofferente ad una manipolazione analogica. Infatti, un'offerta presentata con la partecipazione di un'impresa destinataria di interdittiva antimafia è inevitabilmente influenzata, nella sua portata oggettiva, da detto contributo" (Cons. Stato, V, n. 3697 del 20.6.2011).

La giurisprudenza ha affermato che se l'informativa prefettizia antimafia interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto di partecipazione agli appalti non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori., sussiste il precetto inderogabile di non consentire la riduzione soggettiva del partecipante alla gara quando, in presenza di una ATI, l'interdizione colpisce l'impresa mandataria (Consiglio di Stato, sentenza n. 3008/13, in questa Rivista, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2013/6517>).

In sostanza, non è consentita una riduzione soggettiva o una sostituzione quando, in presenza di una ATI, l'interdizione colpisce l'impresa mandataria (come nel caso in questione), attesa l'importanza del ruolo ricoperto dalla stessa nel Raggruppamento.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6493, in questa *Rivista*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2011/39530> ; TAR Liguria, Genova, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 347.

N. 03487/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13115 del 2014, proposto da National Cleanness Srl, Soc Universal Service-Azienda di Servizi Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Carmelo Tafuri, Letizia Greco, con domicilio eletto presso Letizia Greco in Roma, Via A. Sogliano 4;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi - Cns -, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, Mario Pagliarulo, con domicilio eletto presso Studio Legale Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2; Soc Colocoop Scarl;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

la determinazione dirigenziale n° G13660 del 26 Settembre 2014, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione n° 79 del 2 Ottobre 2014, comunicata alla capogruppo con nota prot.n° 542367 del 1 Ottobre 2014, nonché, occorrendo, avverso questa nota stessa, coi richiamati pareri e proposte ed in particolare quella iscritta al n° 15215 del 9 Settembre 2014, con cui, a causa di un provvedimento d'interdizione riferito all'impresa capogruppo, si dispone l'estromissione dell'intero raggruppamento costituito dal Colo.Coop. (mandataria) e dalle (mandanti) National Cleanness ed Universal Service, incluse cioè le ricorrenti, e di annullare o comunque non procedere all'aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, lotto n. 8, con tutto il relativo procedimento; avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara stessa, lotto n. 8, in favore della controinteressata, C.N.S., con la pertinente graduatoria finale; in subordine, occorrendo, avverso il bando ed il disciplinare di gara, lex specialis, e relativa delibera d'indizione, in parte qua, di cui infra; tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Soc. Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi - Cns -;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

raggruppamento temporaneo d'impresе formato dal Consorzio Co.Lo.Coop., in posizione di capogruppo, e dalle mandanti National Cleanness ed Universal Service, ha partecipato ad alcuni dei dieci lotti inclusi nella pubblica gara indetta dalla Regione Lazio per l'aggiudicazione, triennale (rinnovabile) dell'appalto dei servizi di pulizie, sanificazione, consegna e trasporto occorrenti alle Aziende Sanitarie, giusta bando spedito in G.U.U.E. il 3 Giugno

2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il R.T.I. Co.Lo.Coop., National Cleanness ed Universal Service, originariamente terzo, è stato collocato al primo posto in graduatoria ai fini dell'aggiudicazione del lotto n.8 (Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Roma).

La Regione Lazio, con nota prot.n. 334805 del 11 Giugno 2014, ha chiesto all'aggiudicatario provvisorio di comprovare i requisiti dichiarati in gara.

In capo all'impresa capogruppo (Co.Lo.Coop.), però, è stata adottata una informativa interdittiva da parte della Prefettura di Milano, in ragione del quale la Regione Lazio, con la delibera impugnata, ha decretato di estromettere dalla gara tutto il Raggruppamento e, per l'effetto, di revocare o, comunque, non procedere all'aggiudicazione del lotto n. 8 ed alla stipula del contratto, scorrendo la graduatoria e aggiudicando il lotto stesso alla seconda classificata (Cooperativa C.N.S.).

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente le ha impuginate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo le seguenti censure: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonché del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159; violazione e falsa applicazione della Legge 07.08.1990 n. 241; violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché di par condicio, favor participationis e concorrenza; violazione dei principi del giusto procedimento e di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento, ex art. 97 della Costituzione; eccesso di potere; illogicità; carenza di istruttoria.

Con un unico motivo di ricorso, le ricorrenti contestano il fatto che, tenuto conto di quanto stabilito dall'art 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006 - secondo cui, " In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto" – non avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura ad evidenza pubblica.

In sostanza, la Stazione appaltante, giudicata inabile l'impresa capogruppo (Co.Lo.Coop.), avrebbe dovuto "permettere alle due imprese superstiti (già mandanti) di proseguire il rapporto di appalto, accettando la costituzione di una di esse come capogruppo" "in alternativa, avrebbe dovuto invitare ed assegnare loro un termine ragionevole per designare come capogruppo un'impresa terza."

Comunque, secondo parte ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe dovuto consentire alle Società ricorrenti di manifestare alla Regione Lazio la volontà di voler instaurare un rapporto con la Stazione Appaltante (sostituendo la mandataria) e avrebbe dovuto comunicare loro, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di revoca.

L'Amministrazione regionale resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

Anche la controinteressata, costituitasi in giudizio, ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, dopo averne eccepito l'inammissibilità.

Con ordinanza n. 5764/2014, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata respinta.

Tale ordinanza è stata appellata al Consiglio di Stato (RG n. 10187/2014) ma, non risulta essere stato ancora adottato alcun provvedimento.

All'udienza del 1° marzo 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controinteressata rilevando che, rispetto alla conformazione soggettiva del raggruppamento che ha partecipato alla procedura e che ha predisposto l'offerta congiunta cristallizzata in sede di gara, l'Amministrazione non avrebbe potuto autonomamente assegnare l'appalto ad un soggetto diverso, modificando la composizione soggettiva del concorrente.

Al riguardo, va considerato che parte ricorrente afferma che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di aggiudicare l'appalto ad un raggruppamento diverso, rispetto a quello che ha partecipato e presentato offerta, con l'espunzione della mandataria Co.Lo.Coop., colpita dall'interdittiva antimafia.

La censura risulta ammissibile in quanto tesa a verificare se l'Amministrazione possa consentire – sulla base della disciplina richiamata dalla parte ricorrente – il mutamento del soggetto che ha presentato l'offerta, anche nel caso in cui (come nella fattispecie) una partecipante all'ATIsia destinataria di una informativa interdittiva.

2. Nel merito, le censure di parte ricorrente sono infondate e vanno respinte.

2.1. Parte ricorrente – richiamando l'articolo 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006 -, afferma che la Stazione appaltante, una volta preso atto dell'informativa interdittiva riguardante l'impresa capogruppo (Co.Lo.Coop.), avrebbe dovuto permettere alle altre due imprese mandanti di proseguire il rapporto, accettando la costituzione di una di esse come capogruppo ovvero, in alternativa, invitandole a designare, entro un termine ragionevole, una capogruppo impresa terza.

Al riguardo, va considerato, anzitutto, che il citato articolo 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006, si riferisce alle ipotesi in cui gli impedimenti siano intervenuti dopo la stipulazione del contratto, prevedendo che "la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico" "...purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".

L'Autorità di Vigilanza sui Contatti Pubblici, con parere n. 52 del 23 marzo 2011, al comma 19 del citato articolo 37, del codice dei contratti pubblici, ha affermato – in relazione al caso in cui l'inabilità riguardi una delle mandati -, ha evidenziato che "... come si evince chiaramente dal tenore letterale della citata disposizione, il meccanismo ivi delineato presuppone che l'impedimento ostativo concernente la mandante sia intervenuto dopo la stipulazione del contratto, non spiegandosi, altrimenti, l'inciso "è tenuto all'esecuzione" e il riferimento al possesso di "requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, che implica la già intervenuta insorgenza del rapporto stesso, mediante la sottoscrizione del contratto. Trattasi, quindi, di fattispecie di contratto in corso di esecuzione e cioè di un'ipotesi diversa da quella in esame, che concerne invece la fase di scelta del contraente".

Il caso di specie riguarda una ipotesi diversa da quella contemplata all'art 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006, considerato che la estromissione è avvenuta quando l'amministrazione non solo non aveva ancora stipulato alcun contratto con il RTI in questione, ma neppure aveva adottato alcun provvedimento di aggiudicazione nei confronti del RTI medesimo.

La richiamata normativa non consente interpretazioni estensive, trattandosi di una disciplina prevista in deroga al generale divieto di modifiche nella composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Infatti, "Le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 rivestono natura senza dubbio eccezionale e derogatoria rispetto al divieto di variazioni soggettive delle riunioni di imprese in gara, sancito dal precedente comma 9 ("è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta"), e non ammettono, quindi, alcuna applicazione al di fuori dei casi e dei limiti ivi consentiti, in conformità al dettato dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., a tenore del quale le norme "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". (Tar Campania, Napoli, sentenza 371/ 2013).

2.2. Comunque, l'operazione prospettata dalla parte ricorrente risulta preclusa dalla normativa antimafia, la quale disciplina l'ipotesi dell'incapacità della componente del raggruppamento intervenuta prima della stipula del contratto. Del resto, non è consentito instaurare o proseguire rapporti contrattuali con un operatore economico destinatario di una informativa prefettizia (nel caso di specie, riguardante la mandataria del citato RTI).

L'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, infatti, stabilisce che "Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori".

Le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del DPR 252/98 successivamente trasfuse negli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 159/11 prevedono che, quando a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni e che se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione ... non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

L'ipotesi contemplata riguarda soltanto la c.d. "sterilizzazione" della mandante (e non della mandataria). Solo per la mandante è prevista la possibilità di esclusione o sostituzione in caso fattispecie interdittiva (quando si ripristini l'affidabilità del soggetto affidatario), così come indicato dall'art. 37, comma 19, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Di conseguenza, nella misura in cui colpisce la mandataria, il divieto si ripercuote sull'intero raggruppamento atteso che si "persegue un'esigenza di tutela dell'ordine pubblico secondo una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, rispetto alla quale l'articolo 12 si pone quale eccezione insofferente ad una manipolazione analogica. Infatti, un'offerta presentata con la partecipazione di un'impresa destinataria di interdittiva antimafia è inevitabilmente influenzata, nella sua portata oggettiva, da detto contributo" (Cons. Stato, V, n. 3697 del 20.6.2011).

Nella specie l'atto interdittivo colpisce l'impresa mandataria che riveste un ruolo centrale nell'ambito del raggruppamento, sicché l'esclusione del Consorzio Co.Lo.Coop. non è sufficiente a depurare l'Ati colpita dalla causa interdittiva della mandataria al momento dell'aggiudicazione.

La giurisprudenza ha affermato che se l'informativa prefettizia antimafia interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto di partecipazione agli appalti non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. La normativa di riferimento rileva quando vengono in rilievo le associazioni temporanee di imprese, che non costituiscono un autonomo soggetto giuridico ma rappresentano forme di collaborazione tra imprese finalizzate alla partecipazione ad una determinata gara. In questo caso, la chiara distinzione tra "individuali" imprese mandanti e "individuali" imprese mandatarie giustifica l'applicazione del sistema delle esclusioni con riduzione della compagine societaria in presenza di informative antimafia indirizzate alla mandante e non anche, per l'importanza del ruolo rivestito nell'appalto, alla mandataria. Pertanto, sussiste il precetto inderogabile di non consentire la riduzione soggettiva del partecipante alla gara quando, in presenza di una ATI, l'interdizione colpisce l'impresa mandataria (Consiglio di Stato, sentenza n. 3008/13).

In sostanza, non è consentita una riduzione soggettiva o una sostituzione quando, in presenza di una ATI, l'interdizione colpisce l'impresa mandataria (come nel caso in esame), attesa l'importanza del ruolo ricoperto dalla stessa nel Raggruppamento.

3.3. Peraltro, nel caso di specie, le ricorrenti, pur sapendo dell'avvio dei controlli ex art. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 posti in essere da parte dell'Amministrazione, e pur conoscendo l'intervenuto provvedimento interdittivo a carico della Società mandataria, non hanno manifestato alla Regione Lazio la volontà di voler instaurare un rapporto con la Stazione Appaltante. Solo 20 giorni dopo l'impugnata determinazione di non aggiudicazione al RTI, è pervenuta all'Amministrazione una comunicazione delle ricorrenti avente ad oggetto una proposta di subentro di una delle due società mandanti come mandataria.

2.4. Risulta, infine, infondata la censura avente ad oggetto la presunta violazione dell'art.7 della legge 241/90 per mancata comunicazione in ordine all'avvio del procedimento di revoca, posto che non una preventiva comunicazione del genere non è necessaria in occasione dell'emissione di informativa prefettizia e dei conseguenti provvedimenti incidenti sul rapporto contrattuale, trattandosi di procedimenti in materia di tutela antimafia, intrinsecamente caratterizzati, come tali, da riservatezza ed urgenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6493; TAR Liguria, Genova, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 347).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/03/2016.